



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.29

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. (IMU-TASI-TARI). MODIFICHE-PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilasedici**, addì **tre**, del mese di **novembre**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA URGENTE** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
MORETTI Giovanni	Vice Sindaco	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
VIGLIONE Antonio	Consigliere	X	
FASANO Roberto	Consigliere	X	
BORDONE Gloria in BERTOLUZZO	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
BRENTA Diego Natale	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere		X
BUSSO Mario	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa CAPO Barbara** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SANDRI Michele** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. (IMU-TASI-TARI). MODIFICHE-PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce:

- Con l'art. 1, commi **639/671** della L. **27/12/2013**, N. **147** (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi:
 - **IMU** (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale
 - **TASI** (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai Comuni
 - **TARI** (Tassa Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
- Con delibera C.C. N. **21** del **29/7/2014** veniva approvato il regolamento per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo.
- La Legge **28/12/2015** n. **208** (Legge di stabilità 2016) introduce importanti modifiche all'assetto dell'imposizione immobiliare.

Si rende pertanto necessario modificare le disposizioni contenute in alcuni articoli del vigente Regolamento secondo il nuovo dettato normativo.

Analizziamo le modifiche introdotte con la Legge di Stabilità, di interesse per questo Ente:

- Il comma 10 introduce, nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. n° **201/2011**, convertito in L. **214/2011**, la lettera **0a**), che introduce un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell'IMU.
Il nuovo dettato normativo interviene sulla tassazione degli immobili abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare detti immobili all'abitazione principale (e quindi di farne oggetto di esenzione). Viene introdotta invece la riduzione del 50% della base imponibile degli immobili in comodato, a condizione che sussistano le seguenti condizioni:
 - il comodante deve risiedere nello stesso Comune
 - il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in cat. A1- A8 o A9
 - il comodato deve essere registrato.Le disposizioni di cui alla citata lett. 0a) si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma **675** dell'art. 1 L. **147/2013**, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU
- Con il comma 13 dell'art. 1 viene estesa l'esenzione IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli I.A.P. iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e usucapibile.
- Il comma 14 art. 1 sancisce l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni "di lusso" classificate nelle categorie catastali A1 – A/8 e A/9. In particolare, la lettera a), esclude dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare.
Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta al quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal Comune
- Resta confermata la non imponibilità TASI dei terreni agricoli.
- Viene ridotta all'1 per mille l'aliquota TASI per i cosiddetti "immobili merce", fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento, stabilendo così a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.

- **I commi da 21 a 24** introducono il nuovo regime fiscale dei cosiddetti “imbullonati”. Secondo le nuove disposizioni, a far data dal 1.1.2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi, escludendo dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- **Il comma 53** integra il contenuto dell’art. 13 del D.L. n° 201/2001 con il comma 6/bis in cui si prevede la riduzione al 75% dell’imposta dovuta sugli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n° 431/1998.

Oltre che per le modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, si rende altresì necessario l’adeguamento del vigente Regolamento I.U.C. alle **disposizioni del D.Lgs 24/9/2015 n. 156**, che ha riformato la disciplina degli interpelli e del contenzioso prevedendo, a decorrere dal 2016, l’estensione della procedura del reclamo e della mediazione (istituti già noti in ambito erariale) agli atti impositivi emessi dagli Enti Locali.

L’art. 9 del citato Decreto introduce una serie di modifiche al D.Lgs 546/1992, tra le quali, appunto, la sostituzione integrale dell’art. 17/bis, che applica a tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro (e quindi vi entrano a pieno titolo la gran parte degli accertamenti comunali) la possibilità di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa, oltre al fatto che il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo.

Alla luce della nuova disposizione è il ricorso stesso che funge da reclamo, mentre la mediazione è un’eventualità. Conseguentemente, anche se nel ricorso non è presente alcuna proposta di mediazione, il Comune è comunque costretto ad esaminare la pratica in autotutela, attivando una procedura obbligatoria di confronto con il contribuente, che si deve concludere con un provvedimento espresso di accettazione o di diniego del reclamo, cui automaticamente segue, in caso di disaccordo, il contenzioso tributario.

Rientrano nella nuova disciplina tutti gli accertamenti tributari comunali, a prescindere dalla tipologia di tributo (IMU . TASI – TARI – TOSAP ecc)..

Infine, occorre adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni introdotte dal **D.Lgs 24.9.2015 N. 158** in materia di sanzioni tributarie

Sono previste, a partire dal 1.1.2016, nuove misure sanzionatorie per l’omesso, parziale e tardivo versamento dei tributi (di cui all’art. 13 D.Lgs. n° 471/1997) nonché la nuova sanzione ridotta per le dichiarazioni tardive (di cui all’art. 7, c. 4-bis, D.Lgs n° 472/1997).

Il responsabile dell’ufficio tributi ha provveduto ad introdurre nel vigente Regolamento le nuove disposizioni, redigendone un testo aggiornato, che si propone al Consiglio per l’approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte

Esaminato il nuovo testo del Regolamento contenente le modifiche al capo II apportate (**rilevate con evidenziatore rosso**), agli articoli 4-5-10-21-22-23-59-60;

Ritenuto di approvare il suddetto testo;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione: Consiglieri presenti n. 9 - Votanti n. 9 – favorevoli n. 9 - astenuti n. 0;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le modifiche apportate al “**Regolamento per La disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.**” adottato ai sensi dell’articolo **52** del Decreto Legislativo **15 dicembre 1997**, n. **446**, che pertanto risulta approvato nel nuovo testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. (Le modificazioni sono indicate in neretto)

- 2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e copia del regolamento opportunamente modificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012:

Successivamente con separata votazione: Consiglieri presenti n. 9 - Votanti n. 9 – favorevoli n. 9 - astenuti n.0, espressi per alzata di mano dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. **134**, comma **4°**, del D. Lgs. n. **267/2000**.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to: SANDRI Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa CAPO Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29-nov-2016 al 13-dic-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)

Relata di pubblicazione N.
Dal 29-nov-2016 al 13-dic-2016

IL MESSO COMUNALE
F.to : (BERTORELLO Marina)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 29-nov-2016 al 13-dic-2016

Monteu Roero, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)

Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti

La presente deliberazione:
X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
[] E' divenuta esecutiva il _____, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Monteu Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott.ssa CAPO Barbara

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Monteu Roero, li 29/11/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

